



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 960 DEL 05/12/2014

CONVENZIONE REP. N. 19501/2002 E SS.MM. PER INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DELLA SOCIETA' "H3G" S.P.A. IN AREA COMUNALE DI VIA QUARTO - SUB LOCAZIONE PARZIALE DELL'AREA A "TELECOM ITALIA" S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE CON ACCERTAMENTO ENTRATA A BILANCIO 2015

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI-
CONTROLLO INTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Rastelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Contratto Rep. n. 19.501 del 30/09/2002, registrato a Rimini il 03/10/2002 al n. 1721, mod. II, in atti, il Comune di Cattolica concedeva alla società "H3G" S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, (partita I.V.A. [13378520152](#)), operante nel settore della telefonia mobile, l'uso e l'utilizzo di una porzione di terreno in Via Quarto, distinta nel N.C.T. al foglio 4, particella n. 615 parte, per complessivi mq. 80 circa, per l'installazione di apparati di telecomunicazione, per la durata di anni 15 (quindici), a fronte di un canone di Euro 17.043,07 (diciassettemilaquarantatre/07) non soggetto ad IVA;
- tale Contratto, in data 26/09/2008, è stato integrato e modificato con apposita scrittura privata, in atti, al fine di consentire alla società Condittrice la possibilità di cedere detto contratto e/o sublocare anche parzialmente a terzi l'area locata con un canone aggiuntivo di € 5.000,00 a favore del Comune locatore per ogni gestore;
- in data 13/01/2014 le "Parti" hanno sottoscritto un addendum al sopracitato Contratto Rep. n. 19501/2002, registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 06/02/2014 al n. 650 serie 3, in relazione a concordate modifiche degli artt. 3, 4 e 13 di Contratto (vedasi in proposito la propria Determinazione n. 989/2013);

Preso atto che con nota a prot. n. 38866 del 24/11/2014, in atti, l'anzidetta società Condittrice in attuazione a quanto sopra, richiedeva l'autorizzazione a sub-locare parzialmente l'area di cui trattasi a favore dell'operatore di telefonia mobile "Telecom Italia" S.p.A. senza nessun aumento della superficie locata;

Considerato che l'inizio di detta sub locazione è prevista per il prossimo 1 gennaio e, conseguentemente, la Condittrice si assume l'onere di corrispondere il suindicato canone aggiuntivo di € 5.000,00 non soggetto ad IVA, a favore del locatore in conformità a quanto previsto dal citato art. 13 dell'addendum 2014;

Visto lo schema contrattuale che andrà a regolamentare detta sub locazione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di accettare la richiesta presentata dalla società “H3G” S.p.A., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI) – P.IVA: 13378520152, giusta nota a prot. n. 38866 del 24/11/2014, in atti, con la quale si richiede l'autorizzazione a sub locare parzialmente **a favore dell'operatore di telefonia mobile “Telecom Italia” S.p.A., l'area comunale sita in Via Quarto**, come in premessa identificata, già oggetto di locazione per l'installazione di apparati di telecomunicazione, giusta Contratto Rep. n. 19.501 del 30/09/2002 e ss.mm.ii.;
- **di autorizzare quindi detta sub locazione** in attuazione a quanto disposto dall'art. 13 dell'addendum firmato dalle “Parti” il 13/01/2014, in atti, **a far data dal prossimo 1 gennaio 2015 e senza nessun aumento della superficie locata**, dando atto che, a tal proposito, **l'anzidetta Condittrice dovrà corrispondere al Comune locatore il canone aggiuntivo annuo di € 5.000,00** non soggetto ad IVA;
- di approvare quindi la bozza dello schema contrattuale inerente alla sopracitata sub locazione che integra il contratto Rep. n. 19501/2003 e successivi atti modificativi/integrativi e che, allegata al presente atto, né costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare la ragioneria ad assumere l'introito dell'anzidetta somma di € 5.000,00 a carico del cap. 560.000 del bilancio 2015 (siope 3202);
- di ribadire che ai sensi dell'art. 10 del citato contratto originario, le spese di registrazione del sopracitato “atto integrativo” sono a totale carico della società “H3G” S.p.A., come sopra identificata;
- di individuare nella persona del sottoscritto Ing. Stefano Rastelli, posizione organizzativa del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO CONTRATTI

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE -
S.U.A.P.

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, *05/12/2014*

Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Marca da
Bollo
€ 16,00

COMUNE DI CATTOLICA PROVINCIA DI RIMINI

ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP.

n. 19.501/2002 E SS.MM.II. TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E LA

SOCIETA' "H3G" S.P.A. PER INSTALLAZIONE SU TERRENO DI

PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA QUARTO DI APPARATI DI

TELECOMUNICAZIONE.

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente

valore ad ogni effetto di legge,

TRA

il **COMUNE DI CATTOLICA** (RN), con sede legale in piazzale Roosevelt

n. 5, Partita IVA 00343840401, rappresentato dall'Ing. Stefano RASTELLI

nato a Riccione (RN) il 31/01/1969 (C.F. RST SFN 69°31 H274K),

domiciliato per la carica presso l'anzidetta sede legale del Comune, il quale

interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della suddetta Amministrazione Comunale, in qualità

di posizione organizzativa del settore 2, in ciò delegato dal Dirigente di

Settore arch. Fabio Tomasetti con propria determinazione n. 489

del'11/07/2013 e successive estensioni, avente facoltà di stipulare contratti

che abbiano ad oggetto materia di competenza del Settore, nonché in

esecuzione della propria determinazione n. del, in seguito

indicato come "Locatrice";

E

La società **H3G S.p.A.** a Socio Unico, con sede legale in Trezzano sul

Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci n. 1, iscrizione al Registro Imprese

del Tribunale di Milano e Codice Fiscale: 02517580920, partita IVA :

	13378520152, capitale Sociale € 474.303.795,00, interamente versato,	
	rappresentata ai fini del presente atto dai Signori Rocco Sacco nato a	
	Piove di Sacco (PD) il 16/06/1965 e Andrew John Ovens nato a	
	Chippenham (GB) il 10/02/1968, nella loro qualità di Procuratori Speciali in	
	virtù della procura a rogito Dott. Lorenzo Stucchi, Notaio in Lodi, Piazza	
	Castello n. 32, Repertorio n. 188444/69171, dell'11/03/2013 e registrata	
	all'Agenzia delle Entrate di Lodi il 02/04/2013 numero 2027 serie 1T,	
	indicata come "H3G" o "Conduttrice".	
	(H3G ed il Comune di Cattolica sono anche di seguito indicate	
	collettivamente come le "Parti" e/o singolarmente come la "Parte").	
	PREMESSO CHE	
	a)- in data 30/09/2002 il Comune di Cattolica ha stipulato con la società	
	"H3G" S.p.A., un contratto di locazione ad uso non abitativo Rep. 19.501,	
	registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Rimini in data 03/10/2002 al	
	numero 1721 mod. II, avente ad oggetto la locazione di un'area sita nel	
	Comune di Cattolica, in Via Quarto, catastalmente censita al	
	N.C.T./N.C..E.U. di Cattolica, a Foglio n. 4, Particella n. 615, di circa mq.	
	80, per l'installazione di un impianto per la telefonia mobile;	
	b)- in data 26/09/2008, le Parti hanno stipulato e sottoscritto una scrittura	
	privata integrativa e modificativa del contratto di locazione indicato alla	
	precedente lettera a), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini il	
	04/11/2008 al n. 6807 serie 3, avente ad oggetto l'installazione di apparati	
	DVB-h;	
	c)- in data 13/01/2014 le Parti hanno sottoscritto un addendum al	

	contratto di locazione Rep. 19.501/2002, registrato all'Agenzia delle	
	Entrate di Asti, il 06/02/2014 al n. 650 serie 3, avente ad oggetto la	
	parziale modifica degli artt. 3 - "Durata e Recesso Anticipato", 4 - "Canone	
	e Garanzie" con l'aggiunta dell'art. 13 - "Cessione del Contratto e	
	Sublocazione della Porzione Locata";	
	d)- in data 24/11/2014 "H3G" S.p.A., con comunicazione a mezzo Posta	
	Elettronica Certificata, ha chiesto l'autorizzazione a sub-locare parte della	
	sopracitata area in locazione all'operatore della telefonia mobile "Telecom	
	Italia" S.p.A., senza nessun aumento della superficie locata;	
	e)- il Comune di Cattolica, con la sopra indicata Determinazione n. del	
, esecutiva a termine di legge, ha autorizzato l'anzidetta sub-	
	locazione a far data dal 1 gennaio 2015 ed approvato il relativo schema	
	contrattuale,	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art.1 – Il Comune di Cattolica autorizza la sub-locazione come sopra	
	richiesta dalla società "H3G" S.p.A. per l'area comunale di Via Quarto già	
	concessa in locazione con atto Rep. n. 19.501/2002.	
	A corrispettivo di detta sub-locazione, "H3G" S.p.A., riconosce al	
	Comune di Cattolica un canone aggiuntivo annuo di 5.000,00 Euro	
	(cinquemila/00 euro) non soggetto ad IVA, che andrà sommato a quello	
	attualmente corrisposto, nell'ammontare e nelle forme di pagamento	
	previste dall'art. 4 del sopracitato addendum del gennaio 2014.	
	Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sublocazione	
	ovvero in caso di rimozione degli impianti ospitati da parte di una delle	

